



TESI MASTER in  
*Mediazione penale minorile e per adulti*

**DEVIANZA E CRIMINALITÀ MINORILE:  
UNO SGUARDO MULTIDISCIPLINARE**

Candidata: Dott.ssa Concettina Antonucci

Relatore: Prof.ssa Francesca De Rinaldis

Anno 2015/2016

# INDICE

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>1. DEVIANZA E CRIMINALITA' MINORILE .....</b>	<b>5</b>
1.1 DAL DISAGIO ADOLESCENZIALE ALLA DEVIANZA .....	5
1.2 LE DIMENSIONI DELLA CRIMINALITÀ MINORILE .....	9
1.3 LE TEORIE CRIMINOLOGICHE MINORILI.....	11
<b>2. IL MINORE NEL CONTESTO GIUDIZIARIO .....</b>	<b>18</b>
2.1 ALCUNI DATI STATISTICI.....	18
2.2 EVOLUZIONE DELLA GIUSTIZIA MINORILE IN ITALIA.....	19
2.3 IL PROCESSO PENALE MINORILE E IL D.P.R. N. 448/88 .....	21
2.4 DALLA MESSA ALLA PROVA ALLA MEDIAZIONE PENALE MINORILE .....	25
<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>30</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>32</b>
<b>SITI WEB CONSULTATI.....</b>	<b>33</b>

## INTRODUZIONE

In generale la devianza si identifica con quell'insieme di comportamenti che infrangono il complesso dei valori condivisi dalla cultura del gruppo sociale dominante in un dato momento storico e in un determinato contesto sociale. Il comportamento deviante viola le aspettative legittime di un sistema sociale e spesso produce una reazione che nasce dal bisogno ineliminabile di controllo che qualsiasi società in ogni tempo ed in ogni luogo deve manifestare per preservare la propria esistenza.

La devianza non implica necessariamente la delinquenza in quanto i due concetti non possono essere definiti in assoluto ma soltanto in funzione di un contrasto tra determinati comportamenti e regole sociali. Compito del sistema socio-culturale è anche prevenire la degenerazione della devianza verso forme di vera e propria criminalità e, laddove non sia possibile evitare la deriva verso eventi penalmente rilevanti, approntare gli strumenti e le misure più idonei per favorire il percorso di reintegrazione sociale del deviante.

Tali considerazioni risultano ancor più pregnanti se si estende il discorso al mondo dei minori. Attenzione particolare nei tempi recenti è stata riservata alla devianza minorile in relazione ai cambiamenti dell'orizzonte socio-culturale e ad una mutata sensibilità a livello politico e legislativo verso la criminalità giovanile. Comprendere le motivazioni, le situazioni e i condizionamenti socio-ambientali che portano i ragazzi ad avere comportamenti devianti è fondamentale per offrire loro alternative concrete affinché abbiano la possibilità di essere attori protagonisti della loro vita.

La ricostruzione dei fattori all'origine di un fenomeno dalle molteplici sfaccettature come la devianza minorile può risultare complessa e senz'altro parziale. Studiosi di differenti discipline hanno fornito contributi utili che hanno arricchito progressivamente la comprensione del fenomeno dal punto di vista psicologico, sociologico e criminologico.

Certamente un ruolo rilevante giocano due condizioni particolari, ossia il disagio tipico dell'età adolescenziale e la marginalità sociale.

Il concetto di disagio sembra essere uno degli aspetti che meglio rispecchiano le problematiche legate alla condizione giovanile. Si tratta di una sorta di malessere che si manifesta in situazioni ambientali nuove e particolarmente aspre come appunto

l'adolescenza, una fase della vita caratterizzata da dinamiche spesso mutevoli e non sempre di facile lettura per la loro complessità.

Le cause che sottendono al disagio adolescenziale non sono univocamente determinabili, ma senz'altro incidono cause come la condizione di vuoto emotivo ed esistenziale che la scuola sembra creare sempre più intorno agli studenti, offrendo una cultura che non tiene conto delle passioni e delle aspirazioni individuali, ma che porta sovente a disinteresse e diffidenza reciproca fra studenti e docenti con implicazioni spesso dannose quali ad esempio il bullismo. Un ruolo non trascurabile hanno anche le moderne forme di comunicazione digitale e i nuovi media che possono agevolare l'innescarsi di condotte devianti quali ad esempio l'utilizzo di sostanze stupefacenti e l'abuso di sostanze alcoliche.

Il secondo concetto è quello di marginalità sociale che si può definire come la situazione di quei soggetti che si trovano in una posizione di esclusione dalla partecipazione alle decisioni che governano il sistema sociale e dal godimento delle risorse, delle garanzie e dei privilegi assicurati alla maggior parte dei membri attivi del sistema. La marginalità può essere quindi un fattore alla base di condotte ritenute devianti o alle più generiche forme di criminalità urbana quali il vandalismo, il danneggiamento, il fenomeno dei *writers* e simili.

Oggi si rileva l'esistenza di una stretta correlazione fra l'universo giovanile e il tema della marginalità in quanto molti adolescenti che vivono all'interno di un tessuto sociale di cui non ne sono parte integrante si trovano ai confini della società stessa. In tale quadro particolarmente rilevante risulta essere la problematica dei minori immigrati che, limitati nella comprensione e comunicazione linguistica, possono sperimentare in diverso modo situazioni di disadattamento alla cultura italiana e per tale ragione possono essere maggiormente esposti a varie forme di criminalità. Anche i dati statistici più recenti sembrano confermare che i minori stranieri commettono soprattutto reati comuni come i furti che sono sovente il sintomo di una difficoltà di integrazione sociale e culturale.

Alla luce dei cambiamenti socio-culturali la giustizia penale minorile ha modificato in modo sostanziale la propria visione puntando l'attenzione non più sul crimine, bensì sulla

valorizzazione della personalità del minore che ha commesso un reato nell'ottica di favorire il reinserimento fisiologico del giovane nel tessuto sociale.

Gli eventi socio-culturali degli ultimi decenni hanno condotto ad una articolata evoluzione normativa sfociata nel D.P.R. del 22 settembre 1988 "*Nuove disposizioni sul processo penale minorile*" che ha radicalmente mutato il concetto di "minore criminale" e la conseguente risposta punitiva.

Il minore viene considerato come "persona avente una propria dignità" che va tutelata nella prospettiva di risocializzazione e rieducazione. In tale rinnovato scenario assume importanza fondamentale l'istituto della messa alla prova con le sue implicazioni a livello di conciliazione fra autore e vittima del reato e di ponte ideale verso nuovi istituti di trattamento giudiziario come la mediazione penale.

Si delinea un approccio alternativo che allo stato attuale non risulta ancora esplorato compiutamente, ma che certamente presenta aspetti che sembrano rispondere in maniera più appropriata alle istanze e alle aspettative della società del nuovo millennio.

Il presente lavoro si propone di fornire una panoramica multidisciplinare dei temi accennati nell'ottica di evidenziare il contributo che i diversi campi delle scienze umane hanno fornito per l'inquadramento culturale del fenomeno della devianza e per i nuovi orientamenti in materia di politica giudiziaria.

# **1. DEVIANZA E CRIMINALITA' MINORILE**

## **1.1 Dal disagio adolescenziale alla devianza**

Il fenomeno adolescenziale, come epoca di transizione, dovrebbe rappresentare la progressione verso una maturità complessiva, intesa come maturità fisica, mentale e affettiva.

I giovani sono particolarmente sensibili alle influenze provenienti dall'esterno, in considerazione di caratteristiche psicologiche che li rendono plasmabili (immaturità della struttura della persona, instabilità emotiva, conflittualità adolescenziale con le figure parentali, insicurezza, ricerca della propria identità personale).

Proprio riferendosi alla crescita, Winnicott ritiene che per uno sviluppo completo sia necessaria una crisi, il cui superamento è determinato da un ambiente facilitante che, contenendo la crescita emozionale del ragazzo, lo aiuti a superare la difficoltà dovuta alla perdita di legami rassicuranti.

In tale contesto un ruolo determinante è svolto dalla famiglia in quanto entità strettamente inserita nel contesto sociale il cui compito principale è contribuire a dare al figlio adolescente uno spazio sereno di crescita. Le dinamiche delle relazioni familiari, la struttura della famiglia e la personalità dei genitori hanno pertanto una forte incidenza sulla crisi adolescenziale e di conseguenza sullo sviluppo del minore.

L'azione deviante di un adolescente rimanda spesso ad un quadro relazionale che sembra connotarsi per una genitorialità inefficace sul piano del controllo e, in generale, di inadeguatezza rispetto ai nuovi compiti evolutivi posti dal figlio da cui emerge con forza la crisi della funzione genitoriale.

La tradizionale famiglia patriarcale dall'epoca preindustriale - costituita da diverse e numerose generazioni, a volte conviventi - ha sempre rappresentato un ambiente sociale privilegiato in cui le esigenze della prole trovavano ascolto, attenzione e spesso disponibilità nell'adottare le più opportune soluzioni. La famiglia rappresentava il sistema fondamentale non solo di sostegno e di solidarietà in termini relazionali ristretti tra tutti i suoi membri, ma anche l'ambiente privilegiato dalla trasmissione d'esperienze tra generazioni con chiare valenze educative e culturali. L'attuale famiglia nucleare,

ridotta a pochi individui, non solo ha perso gran parte di queste funzioni educative, ma non riesce neanche a fornire un adeguato sostegno emotivo ed un sufficiente investimento affettivo verso i figli.

L'esperienza quotidiana dimostra come, sempre più spesso, i genitori siano in sostanza assenti dalla vita affettiva e relazionale dei figli, molte volte per motivi di lavoro o per il bisogno di realizzarsi professionalmente e socialmente. È in un contesto familiare come quello descritto che possono innescarsi e svilupparsi meccanismi di disagio nella fase probabilmente più critica della vita degli individui.

Nel linguaggio comune il termine disagio comprende tutte le difficoltà che possono investire diversi ambiti della vita, sia a livello affettivo, che familiare, che scolastico o sociale ed è pertanto una condizione legata a percezioni soggettive di malessere.

In particolare il disagio giovanile è la manifestazione presso le nuove generazioni della difficoltà di assolvere ai compiti evolutivi che vengono loro richiesti dal contesto sociale per il conseguimento dell'identità personale e per 'l'acquisizione delle abilità necessarie alla soddisfacente gestione delle relazioni quotidiane.

Il disagio adolescenziale può essere transitorio, ma può anche diventare permanente allorché dall'insicurezza per la ricerca di un adattamento si passa ad una rottura nello sviluppo affettivo e sociale che si manifesta come mancanza di amicizie, disinteresse relazionale, distacco dal mondo esterno.

Il disagio è la spia delle inadeguatezze e delle insicurezze giovanili ed è il segnale di allarme che evidenzia cambiamenti, trasformazioni e crescita. Rappresenta un momento fisiologico che va affrontato e non evitato, nello sforzo dell'individuo di raggiungere l'equilibrio interiore in rapporto al mondo esterno.

Le perturbazioni del periodo adolescenziale, in base alle caratteristiche di personalità, del contesto familiare e dell'ambiente sociale, possono tradursi in due tipi di reazioni che costituiscono campanelli d'allarme per gli adulti in quanto vanno a turbare gli equilibri familiari, scolastici, sociali: reazioni internalizzate (depressione, disturbo d'ansia, anoressia, bulimia) e reazioni esternalizzate (bullismo, dipendenze, suicidio e tentativi, fughe, comportamenti violenti e condotte rischiose). Si possono in sintesi individuare tre livelli del disagio:

- disagio evolutivo endogeno, legato alla crisi di transizione dell'età adolescenziale;
- disagio socio-culturale esogeno, legato ai condizionamenti della società complessa;
- disagio cronicizzante, la forma più grave di disagio che prepara il terreno al disadattamento vero e proprio, legato all'interazione di fattori-rischio individuali con le precedenti forme di disagio.

Se l'insicurezza relativa al cambiamento cui va incontro l'adolescente persiste e i cambiamenti non vengono accettati, la crisi adolescenziale può sfociare in comportamenti che rappresentano un punto di rottura nello sviluppo affettivo e sociale.

Dal disagio, che è la dimensione privata e personale del malessere, si passa così alla devianza che ne rappresenta una dimensione che coinvolge gli altri e diviene una carta d'identità come modalità di agire nel mondo.

Trattare il tema della devianza minorile intesa come manifestazione di trasgressione in rapporto al contesto sociale e normativo implica approfondire le peculiarità che la distinguono dal disagio giovanile.

Il disagio è spesso confuso con la devianza in quanto va a riguardare l'emarginazione e il disadattamento che chiamano in causa non solo la scuola e la famiglia, ma anche tutte le istituzioni e i servizi territoriali come comunità sociali coinvolte.

Capita spesso che durante l'adolescenza venga messo in atto un comportamento deviante, spesso temporaneo, che denuncia il disagio che il soggetto sta vivendo in quel momento. Tuttavia tale condotta non si può interpretare come una patologia delinquenziale definitiva della vita adulta, ma deve essere messa in rapporto all'età dell'individuo e alla forma e al contenuto del comportamento deviante che si riconduce alla fragilità della sua personalità. L'adolescenza è una fase evolutiva in cui il rischio di mettere in atto condotte devianti è particolarmente elevato e si traduce nell'attuazione di comportamenti di isolamento, marginalità e devianza sociale, microcriminalità e tossicodipendenza, che possono facilmente strutturarsi in disturbi psicopatologici della personalità.



Il comportamento deviante dell'adolescente può rispondere ad una conflittualità di tipo nevrotico, riconducibile alla ribellione nei confronti delle regole, delle leggi e di tutto ciò che simbolizza e rappresenta l'"autorità". In generale questi ragazzi esprimono - con il loro comportamento a rischio - le difficoltà evolutive, relazionali, familiari e sociali, differenziandosi da quegli adolescenti che, pur manifestando la stessa tipologia di comportamenti, non sono esposti ad un simile rischio psicopatologico, in quanto tali condotte sono il risultato di un adattamento sociale adeguato alle specifiche richieste del loro ambiente di appartenenza.

Il fenomeno della devianza minorile si manifesta in maniera eterogenea dal momento che alla cosiddetta violenza vera e propria si affiancano altre forme che non si caratterizzano per la presenza di un reato, ma sono comunque il segno di un malessere. Rientrano in questa categoria le morti del sabato sera, i tentativi di suicidio, l'anoressia e la bulimia. Il malessere del benessere, detto anche "teppismo per noia", nasce agli inizi degli anni '90 del secolo scorso e si caratterizza per l'assenza di una motivazione adeguata all'efferatezza dei reati commessi, per la presenza di una cospicua componente femminile e perché si manifesta in contesti di estrazione sociale medio-alta.

Il malessere del benessere, a differenza della devianza tradizionale che deriva da stimoli diretti o indiretti della cultura degli adulti, spesso nasce proprio come forma di ribellione nei confronti della famiglia che in molti casi è "patologica" in quanto può essere il fulcro di violenze, abusi oppure indifferenza. L'incapacità del nucleo familiare di svolgere il proprio ruolo educativo può essere interpretata dal ragazzo come segnale di anaffettività e mancanza di guida. Non ricevendo tali stimoli, cresce senza saper distinguere il bene dal male, imparando così a sfogare la propria aggressività in modo patologico.

Così il malessere si traduce in un disagio fatto di atti violenti nei confronti degli altri o di se stessi che in taluni casi restano latenti salvo esplodere all'improvviso in modo imprevedibile. Si manifesta l'altra faccia del benessere che non è stato supportato in molti casi da riferimenti ideologici ed etici, lasciando emergere la nascita di nuovi miti e false ideologie.

L'adolescente deviante esprime i suoi conflitti attraverso quella che Erikson chiama "scelta d'identità negativa", cioè un'identità basata su ruoli che erano stati presentati come pericolosi e illeciti. Questa scelta rivela un complesso di motivazioni per le quali è più facile riconoscersi con ciò che non si dovrebbe essere, piuttosto che lottare per conquistare un ruolo accettabile, ma irraggiungibile con i propri mezzi. In tal senso la devianza può essere vista come un modo per difendersi dall'angoscia relativa ai propri limiti, gli stessi che dovrebbero essere compresi e tollerati per aiutare l'adolescente a crescere e fortificarsi.

Come esempi eclatanti di questa deriva si possono citare il lancio di pietre dal cavalcavia, le condotte rischiose, il bullismo, i tifosi violenti negli stadi. Tutte queste situazioni appaiono casi inspiegabili, senza movente, soprattutto se analizzati singolarmente.

## **1.2 Le dimensioni della criminalità minorile**

La delinquenza minorile è un fenomeno di ambito mondiale che può estendersi sul piano spaziale dagli angoli più lontani delle città industrializzate sino ai sobborghi delle grandi città, e sul piano sociale dalle famiglie di elevata estrazione culturale sino a quelle meno abbienti. Questi presupposti spiegano la difficoltà di un inquadramento soddisfacente sul piano teorico della criminalità giovanile.

Dal punto di vista teorico, il complesso fenomeno riguardante la criminalità minorile è da sempre oggetto di studio di psicologi e sociologi e l'ampiezza dell'argomento non consente di ridurre ad una sola teoria l'origine del fenomeno poiché l'evoluzione della società e le nuove esperienze apportano nuove conoscenze e soluzioni.

Al fine di analizzare e comprendere le condotte devianti poste in essere da minori, è necessario interpretare quest'ultime alla luce della formula proposta dallo psicologo sociale K. Lewin, secondo la quale il comportamento è sempre un prodotto della persona e del suo ambiente (psichico, psicologico sociale) ad un dato momento.

Se applicata alle condotte criminose, questa formula è particolarmente importante in quanto tende ad evitare la categorizzazione e la classificazione dei comportamenti umani.

Si ritiene, infatti, che la considerazione congiunta di fatti sociologici e psicologici consenta un livello di osservazione e di interpretazione più adeguati rispetto al problema che si vuole analizzare.

Se si abbraccia l'orientamento della scuola classica di diritto penale e del positivismo psico-biologico, il fenomeno della delinquenza minorile viene considerato come una realtà esclusivamente individuale. Di contro, la maggior parte dei criminologi afferma che la delinquenza è un fenomeno strettamente sociale per cui, se si vuole comprendere il fenomeno della delinquenza, risulta imprescindibile conoscere sia la classe sociale, che le sue funzioni e disfunzioni.

Si definisce per De Leo "azione deviante comunicativa" quella complessa dimensione riguardante la sequenza di azioni e interazioni strettamente collegata all'episodio deviante. In quest'ottica l'azione deviante non coincide solo con il comportamento, ma include anche il soggetto che agisce ed elabora socialmente (secondo regole esterne legate alla società) e cognitivamente (secondo mediazioni interne) i vari tipi di condizionamento, trasformandoli e ricostruendoli in un'ottica circolare con continue e costanti influenze reciproche. Tale analisi, che si pone nell'ottica del costruzionismo complesso, è in linea con l'impostazione di una parte della dottrina che vede riferimenti espliciti di questo fenomeno all'unità d'analisi della criminologia della goal directed action (azione diretta a uno scopo).

Tale schema teorico risulta di particolare importanza, ai fini di un tentativo di analisi della devianza minorile, in relazione allo studio dell'anticipazione mentale degli effetti rispetto al comportamento del soggetto. In particolare in tale approccio si opera una distinzione fra effetti di tipo strumentale, cioè quegli effetti anticipati consapevolmente dal soggetto, ed effetti di tipo comunicativo che risultano essere prioritari nel caso del comportamento deviante minorile. A loro volta gli effetti comunicativi possono essere suddivisi in:

- effetti legati all'identità, ovvero al Sé: in età evolutiva ogni azione diventa una sfida all'identità in quanto pone l'esigenza al soggetto di riorganizzare la sua continuità interna;

- effetti relazionali: l'azione contiene messaggi comunicativi che non riguardano solo il soggetto che la compie o che ne è direttamente interessato , ma anche i propri gruppi di appartenenza (famiglia, scuola etc.).
- effetti di sviluppo: ogni azione si pone in una prospettiva di cambiamento o di mantenimento della soggettività individuale;
- effetti normativi e di controllo, che riguardano appunto il sistema di norme di riferimento all'interno del quale tale azione si svolge e il rapporto che l'autore dell'azione stessa ha con esso.

Tali dimensioni sono strettamente legate tra di loro ed inserite in una cornice complessiva di circolarità. Nel caso di soggetti in età evolutiva possono essere considerate di maggiore importanza gli effetti dell'identità e quella relazionale, in quanto in questa età si considera l'individuo come un sistema non stabile e sempre aperto a nuove possibilità di organizzazione. La visione circolare, portata avanti dalle ultime ricerche in campo criminologico, permette di analizzare le varie componenti del soggetto e dell'azione commessa, inserite in un ambito più complesso, utile per capire il significato di una particolare azione in un particolare momento e in un particolare contesto.

Da tale approccio si può trarre quindi una definizione di devianza come un processo circolare comunicativo, fatto di attori attivi e passivi, di contesto e di azioni vicendevolmente influenzabili.

### ***1.3 Le teorie criminologiche minorili***

Il complesso fenomeno della criminalità minorile è oggetto di studio di psicologi e sociologi che, in rapporto all'evoluzione della società e delle nuove esperienze e conoscenze, hanno offerto rinnovati spunti di riflessione e approfondimento.

In proposito, vari autori sostengono che sia possibile distinguere fra una delinquenza fisiologica, una delinquenza patologica endemica ed una delinquenza patologica epidermica.

La prima, quella fisiologica, è costituita da quelle condotte devianti spesso destinate a riassorbirsi con l'ingresso dell'adolescente nell'età matura e che si concretizzano essenzialmente nella commissione dei cosiddetti *mickey mouse crimes*.

Il fenomeno più rilevante per cui si caratterizza la delinquenza patologica endemica è, invece, il coinvolgimento di minori nella criminalità organizzata. Già nel 1991 la Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari aveva posto in luce con grande allarme l'aggravarsi di forme di criminalità minorile e «l'ingaggio di quote di minori nelle attività della delinquenza organizzata», soprattutto in riferimento alla commissione dei cosiddetti *street crimes*, ossia spaccio di droga, contrabbando, lotto clandestino, furti, rapine.

Infine, con il termine delinquenza patologica epidermica si fa riferimento alla devianza dei minori stranieri – indotti al crimine in età assai precoce – i quali vivono in contesti sociali da marginalità, conflitti culturali, disadattamento, deprivazione relativa, modalità culturali proprie dal paese d'origine spesso non considerate legittime nel territorio ospitante.

Gli approcci sociologici considerano la socializzazione come processo di assimilazione degli individui ai gruppi sociali (norme e valori), ovvero quell'insieme di procedure che incorporano un soggetto in una determinata cultura e gli permettono di agire e comunicare in essa. Il processo di socializzazione è inteso come apprendimento delle prescrizioni di ruolo attraverso le quali l'individuo è plasmato come essere sociale capace di pensare e agire in conformità ai valori e alle norme dominanti nella società di cui fa parte. L'anomia, ovvero la mancanza di norme sociali, condurrebbe l'individuo ad una situazione di rischio, incertezza, insicurezza ed eventualmente disordine e fallimento sul piano individuale e sociale, portandolo ad aderire ad uno stile di vita deviante.

Si ritiene che lo studio della devianza abbia ricevuto un impulso decisivo dall'investigazione del rapporto tra mete, ambiente e persona operata dal sociologo funzionalista Robert K. Merton, il primo ad avviare ricerche nella direzione delle relazioni tra la mancata realizzazione di alcune mete e la delinquenza.

Merton analizzò il comportamento di quei soggetti che si trovano in posizioni differenziate rispetto ad una pressione culturale anomica. Secondo l'autore il processo di

adeguamento a queste pressioni anomiche determina la devianza come forma di adattamento. Alla base del crimine vi sarebbe quindi una discrepanza tra mete culturali prescritte e mezzi leciti per raggiungerle. Nell'anomia mertoniana, il soggetto che subisce queste pressioni culturali può assumere comportamenti che vanno dalla rinuncia alla ribellione, diversamente da quanto teorizzato da Durkheim secondo il quale l'insufficiente integrazione degli individui nella società e le difficoltà nei processi di socializzazione sono alla base di quella grave patologia della società moderna costituita dal suicidio.

Sul tema della delinquenza giovanile Shaw e Mc Kay condussero uno studio a Chicago sottolineando che la distribuzione dei tassi di criminalità era maggiore nelle cosiddette aree delinquenti urbane. Anche William Whyte svolse un'interessante ricerca dello stesso tenore sugli *slums* della città di Boston pubblicata nell'opera "*Little Italy: uno slum italo americano*". In linea di massima questi due approcci si concentrano sui temi della disorganizzazione sociale quale fondamento della criminalità.

Infine, secondo i teorici dell'etichettamento (*labeling approach*) la devianza sarebbe solo il frutto di un processo di etichettamento sociale. Questo processo finirebbe per giungere in ultima fase alla riorganizzazione del Sé da parte del deviante a causa delle pressioni selettive che la società riversa su di lui. La devianza pertanto si costituirebbe progressivamente in base all'azione della società visto che la condizione del soggetto è il risultato di un processo interattivo tra gli aspetti psico-sociali dell'azione e l'effetto della conseguente reazione sociale. Secondo questa prospettiva le persone reagirebbero all'etichettamento tendendo talvolta ad accettare lo stigma e adottando comportamenti conformi a ciò che ci si aspetta da loro.

Passando ai contributi di derivazione criminologica, il tema della devianza minorile spesso è stato trascurato dalla letteratura e la storia della criminologia minorile è caratterizzata soltanto in rari casi da specifiche produzioni teoriche.

Per alcuni secoli, infatti, il pensiero criminologico è stato contraddistinto da una prevalenza di studi e di ricerche sulle cause della criminalità degli adulti e solo marginalmente si è soffermato sulla questione dei minori.

Fra le prime ricerche che considerano la criminalità legata a cause biologiche è da citare lo studio di Richard Dugdale sull'albero genealogico della famiglia Juke che portò l'autore a considerare il comportamento criminale come ereditario. In seguito Franz Exner, riprendendo gli studi di Dugdale, concluse che in realtà dal solo comportamento degli individui non è possibile dedurre l'esistenza di fattori ereditari. Secondo l'autore, infatti, bisogna cercare ulteriori informazioni quali l'analisi dell'albero genealogico, l'esame della parentela ed uno specifico metodo di ricerca sul comportamento criminale dei gemelli. Exner attribuì una importanza significativa solo al terzo metodo, l'unico a suo dire in grado di fornire dati scientificamente utili.

Sulla scia lasciata da Exner anche Johannes Lange si interessò allo studio sui gemelli esaminando 30 coppie di cui 13 formate da monozigoti e 17 di dizigoti. La ricerca evidenziò che, nel caso dei gemelli identici, in dieci casi entrambi i fratelli erano stati in carcere. Nelle coppie fraterne, invece, la carcerazione dell'altro gemello era avvenuta solo due volte. L'autore concluse che i gemelli monozigoti rivelano un alto tasso di concordanza, ovvero reagiscono allo stesso modo. Per i dizigoti, invece, ciò non avviene sempre nonostante educazione e ambiente familiare siano i medesimi.

Sempre nell'alveo delle teorie genetiche, anche Price e Whatmore condussero uno studio volto ad evidenziare le differenze fra gli individui con gene XYY e la psicopatia. Secondo gli autori, il cromosoma Y aveva un effetto sul comportamento degli uomini predisponendoli ad azioni criminali, soprattutto contro la proprietà.

Forse lo studio più celebre in materia è quello condotta dai coniugi Glueck che negli anni '50 cercarono di verificare l'esistenza del rapporto fra criminalità e i tipi somatici elaborati da William Sheldon nella sua teoria della tipologia fisica basata su tre tipi che combinano caratteristiche fisiche e inclinazioni caratteriali: Endomorfo, Mesomorfo e Ectomorfo<sup>1</sup>.

La ricerca dei Glueck costituisce uno dei tentativi più interessanti di analisi delle cause della criminalità giovanile. Si tratta di una analisi predittiva degli elementi che consente

---

<sup>1</sup> L'*Endomorfo* è un individuo grasso con personalità gioviale ed estroversa, il *Mesomorfo* ha struttura fisica robusta e carattere rude, l'*Ectomorfo* è caratterizzato da magrezza e fragilità mentale. Sheldon conclude che i criminali hanno solitamente la fisionomia dei mesomorfi.

di prevedere, prima della realizzazione di un reato, quali giovani possano essere predisposti alla devianza. Al termine di una lunga ricerca che coinvolse più di 1000 ragazzi fra gli 11 e 17 anni, i Glueck conclusero che non sarebbe possibile affermare l'esistenza di una "personalità delinquenziale", né fra i mesomorfi né in relazione ad altri tipi di costituzione fisica o caratteriale. Tuttavia essi sostennero che una combinazione di alcuni fattori (tensioni socioculturali, intelligenza, personalità, costituzione fisica e temperamento) può dare come risultato una elevata probabilità che soggetti provenienti da zone urbane sottosviluppate diventino delinquenti. In tale ambito un ruolo importante nella strutturazione della personalità sarebbe svolto dalla famiglia. Secondo gli autori, infatti, un ambiente familiare degradato favorirebbe la proliferazione di forme di disadattamento infantile che costituiscono la base per una futura carriera criminale. La teoria dei Glueck considerò, oltre agli aspetti bio-antropologici, anche quelli psicomodinamici e socio-ambientali, collocandosi fra quelle che possiamo definire come teorie multifattoriali della criminalità.

Fra le teorie psicodinamiche – che si concentrano sull'eziologia del crimine in relazione alla storia psichica del soggetto – Sigmund Freud fu il primo a parlare di criminale per senso di colpa. Il senso di colpa, secondo Freud, deriverebbe dal complesso edipico ovvero dal duplice desiderio di uccidere il padre ed avere rapporti sessuali con la madre. Questo conflitto tra il Super-Io e i desideri aggressivi e sessuali infantili troverebbe sollievo nella commissione di un crimine. In questo ambito assumerebbe una particolare importanza il processo di socializzazione che è identificabile con il passaggio da un processo di tipo primario, guidato dal sistema inconscio e dagli istinti dell'Es, ad uno secondario dominato dal sistema conscio e dalle richieste dell'Io.

Per John Dollard, fra le cause eziologiche della criminalità vi sarebbe anche una stretta correlazione fra l'aver subito una frustrazione e la conseguente aggressività che ne deriverebbe.

Nella stesso solco si colloca Kersten per il quale in molti casi la causa della violenza giovanile non è il disorientamento quanto piuttosto una incapacità di elaborare i sentimenti di vergogna che potrebbe condurre all'esternazione della violenza. In molti casi, infatti, la violenza sembra essere legata all'incapacità di superare una forma di



umiliazione considerata intollerabile. La delinquenza sarebbe il tentativo di passare da una condizione di vergogna ad una di colpa: la violenza contro gli altri offrirebbe la possibilità di sottrarsi all'onta di una plateale umiliazione.

Un importante ambito della criminologia minorile che si è occupato di ricercare le cause della devianza giovanile è quello relativo alla formazione e alla diffusione delle cosiddette subculture, ritenute una possibile chiave di lettura delle forme di deprivazione sociale.

La subcultura si compone di elementi sociali e culturali quali valori, conoscenze, linguaggi, norme di comportamento e stili di vita tipici di una porzione più ampia della società a cui solitamente fa riferimento.

I principali approfondimenti teorici sul tema furono condotti negli anni '50 da Cohen ed in seguito da Cloward e Ohlin con una ricerca sulle bande delinquenti e sull'opportunità di accesso ai ruoli illegittimi nelle subculture giovanili.

Secondo la teoria delle subculture devianti di Cohen, la devianza è il prodotto del conflitto fra classi sociali alte e basse. I giovani della classe proletaria aspirerebbero alle stesse mete culturali di quelli della classe agiata nonostante si trovino in una condizione di evidente svantaggio. Nasce così una reazione negativa verso quei valori non raggiungibili che si manifesta con vandalismo, teppismo e atti distruttivi. Non si tratta di un vero conflitto in quanto il soggetto non palesa sentimenti di rifiuto verso la cultura dominante che viene recepita in modo distorto.

In seguito i sociologi americani Cloward e Ohlin, riprendendo in particolare gli studi di Durkheim e Merton, hanno individuato nello specifico tre tipologie di subcultura giovanile presenti all'interno dei quartieri dove le opportunità di successo illegittime sono il frutto di processi di differenziazione sociale e l'accesso ai ruoli sociali legittimi non è alla portata di tutti.

Gli autori individuarono tre forme subculturali:

- *subcultura criminale*, caratterizzata dalla possibilità per i suoi appartenenti di accedere ad una carriera delinquenziale mediante veri e propri periodi di apprendistato criminale quale forma di adattamento;

- *subcultura conflittuale*, connotata dal ricorso alla violenza come risposta alla deprivazione sociale per la conquista di uno status sociale;
- *subcultura astensionista*, contraddistinta dal rifiuto e dal ricorso a sostanze stupefacenti e alcool, che può produrre una vera e propria controcultura.

Nel 1967 Marvin Wolfgang e Franco Ferracuti, analizzando le caratteristiche comuni a differenti contesti culturali teorizzarono l'esistenza di una sottocultura della violenza presente all'interno di realtà sociali e nazionali diverse. Secondo gli autori, una subcultura può essere anche largamente distribuita nello spazio senza che vi sia alcun contatto interpersonale fra singoli individui o gruppi interi di individui e pertanto la presenza di una interazione sociale non è per forza di cose una condizione necessaria per la formazione di una sottocultura.

Dalla sintetica rassegna dei contributi teorici sviluppati per la comprensione del complesso fenomeno della criminalità minorile emergono in definitiva molteplici chiavi di lettura ciascuna delle quali è in grado di fornire un tassello alla ricostruzione della matrice dei fattori di varia natura alla base della delinquenza giovanile.

## 2. IL MINORE NEL CONTESTO GIUDIZIARIO

### 2.1 Alcuni dati statistici

Alcuni spunti di riflessione interessanti possono derivare dall'analisi dei vari tipi di reato commessi più frequentemente dai minori. A tal fine può fornire utili indicazioni la tabella riportata nel seguito nella quale è presente la ripartizione dei principali reati commessi da minori di entrambi i sessi italiani e stranieri imputabili (dai 14 ai 17 anni) presenti negli Istituti Penali Minorili (I.P.M.) nel 2015.

Ad una prima lettura emerge che tra i reati commessi contro il patrimonio, i più frequenti risultano rapina, furto, ricettazione, mentre fra i reati contro la persona spiccano in particolare le lesioni personali volontarie.

Nel 2015 il reato che ha presentato la più alta incidenza presso i minorenni detenuti negli I.P.M. è la rapina con un numero più elevato di minori italiani (326 italiani contro 230 stranieri), mentre il furto è il reato più commesso dai minori stranieri (214 casi maschi e 146 femmine) rispetto agli italiani.

Reati	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
<b>Contro la persona</b>	<b>187</b>	<b>7</b>	<b>194</b>	<b>97</b>	<b>11</b>	<b>108</b>	<b>284</b>	<b>18</b>	<b>302</b>
omicidio volontario consumato	14	2	16	7	3	10	21	5	26
omicidio volontario tentato	14	2	16	7	-	7	21	2	23
lesioni personali volontarie	113	3	116	56	8	64	169	11	180
violenza privata, minaccia	39	-	39	24	-	24	63	-	63
ingiurie e diffamazioni	7	-	7	3	-	3	10	-	10
<b>Contro il patrimonio</b>	<b>571</b>	<b>24</b>	<b>595</b>	<b>505</b>	<b>178</b>	<b>683</b>	<b>1076</b>	<b>202</b>	<b>1278</b>
furto	167	15	182	214	146	360	381	161	542
rapina	317	9	326	199	31	230	516	40	556
estorsione	19	-	19	29	-	29	48	-	48
danni a cose	15	-	15	21	-	21	36	-	36
ricettazione	53	-	53	42	1	43	95	1	96
<b>Contro Stato, altre istituzioni, ordine pubblico</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>83</b>	<b>9</b>	<b>92</b>
violenza, resistenza, oltraggio	44	2	46	30	6	36	74	8	82
contro l'amministrazione della giustizia	7	-	7	2	1	3	9	1	10
<b>Stupefacenti</b>	<b>81</b>		<b>81</b>	<b>60</b>		<b>60</b>	<b>141</b>		<b>141</b>
<b>Falsità in atti e persone</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>
<b>Armi</b>	<b>126</b>	<b>3</b>	<b>129</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>174</b>	<b>8</b>	<b>182</b>
<b>Codice della strada</b>	<b>33</b>		<b>33</b>	<b>11</b>		<b>11</b>	<b>44</b>		<b>44</b>
<b>Altri reati</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>83</b>	<b>5</b>	<b>88</b>
<b>Totale</b>	<b>1102</b>	<b>39</b>	<b>1141</b>	<b>800</b>	<b>215</b>	<b>1015</b>	<b>1902</b>	<b>254</b>	<b>2156</b>

Fonte: Sistema informativo dei Servizi Minorili (SISM) - elaborazione 20 gennaio 2016

Il reato sulla violazione degli stupefacenti sembra essere diffuso in misura maggiore fra i minori italiani di sesso maschile rispetto agli stranieri (81 italiani contro 60 stranieri). Un altro dato significativo riguarda il reato di lesioni personali volontarie che appare in aumento negli ultimi anni soprattutto fra i minori italiani rispetto agli stranieri (116 italiani contro 64 stranieri).

Nel complesso, dai dati statistici emerge una distribuzione del fenomeno concentrata principalmente sulla popolazione maschile e sui reati di furto, rapina, lesioni personali volontarie e uso delle armi, mentre una incidenza relativamente ridotta sembrano presentare le altre tipologie di reato.

## **2.2 Evoluzione della giustizia minorile in Italia**

I primi organi di giustizia minorile in Italia nascono come supporto ai precedenti modelli del controllo sociale minorile che spettava totalmente ai genitori. Se i genitori non riuscivano a “correggere” i propri figli devianti, si stabiliva l’internamento degli stessi al fine di controllare e moralizzare tutti i “devianti”, categoria nella quale rientravano i soggetti come gli oziosi, i vagabondi, i derelitti, gli abbandonati che erano pericolosi per l’ordine pubblico.

Poiché ordine e sicurezza erano esigenze dei nascenti Stati moderni, nel 1650 nacque a Firenze la Casa dei Monellini che diventerà “Casa di correzione per ribelli all’autorità paterna”.

In seguito all’emanazione del *Motu Proprio*, il primo documento ufficiale con il quale venne a delinearsi, con chiari scopi sul piano legislativo e istituzionale, un trattamento differenziato per i minori, nel 1703 venne istituito a Roma da Papa Clemente XI l’istituto di San Michele per i minorenni “fatti prigionieri per motivi penali da correggere attraverso l’insegnamento, la pratica della religione e l’apprendimento di qualche arte meccanica”.

Il testo normativo del *Motu Proprio* dispose che tutti i minorenni, condannati da un qualsiasi tribunale per motivi penali, fossero imprigionati nell’Istituto di San Michele (ragazzi e giovani discoli inobbedienti ai loro genitori e ad altri sotto la cui tutela e cura).

Il nome con cui nel testo l'istituto fu indicato come "Casa di Correzione" ne indicava la finalità educativa e preventiva.

Il San Michele è rimasto carcere minorile dal 1703 al 1964, anno in cui fu costruito Casal del Marmo, l'attuale istituto penale minorile di Roma. In questo periodo la preoccupazione moralizzatrice e il controllo sociale si affermarono come salvaguardia dell'infanzia.

Dalla seconda metà del XVIII secolo nei diversi stati italiani furono aperti vari istituti come la "Casa di Correzione" fondata a Milano nel 1759 e, nello stesso periodo, le prigioni speciali per giovani di Napoli. Pochi anni più tardi il riformatorio "*La Generala*" di Torino divenne famoso per i rigidi metodi carcerari adottati.

Nel 1786 anche a Palermo fu aperta una "Real casa di correzione per donne e minori travati". La Sicilia, d'altra parte, poteva vantare alcuni degli interventi più illuminati in materia di legislazione penale minorile in quanto già nel 1231 Federico II aveva disposto l'equiparazione dell'infante omicida al pazzo – in entrambi i casi essendo necessaria una valutazione della capacità di intendere e di volere – stabilendo in tali circostanze l'immunità della pena di morte per i fanciulli. Nel 1635 fu anche prevista una differenza di trattamento tra i minori di 10 anni (non imputabili) e i minori di 15 anni, mentre un regime diverso vigeva per i giovani tra i 15 e 18 anni.

Nel corso di tutto l'Ottocento l'attenzione rivolta ai minori evidenziò una inconciliabile ambiguità. Da un lato, il positivismo proponeva come necessaria la conoscenza scientifica del bambino e di tutti gli aspetti connessi all'educazione per raggiungere l'obiettivo della tutela e della promozione dei giovani e il comportamento criminale era considerato come la risultante di fattori psicologici, biologici e sociali che imponevano una filosofia protettiva.

Allo stesso tempo, però, il forte controllo sull'infanzia rendeva gli interventi sui minori assai punitivi, introducendo in ambito penale istituti fino ad allora sconosciuti, con misure coercitive e correzionali derivanti da una concezione dell'infanzia come età dipendente dall'autorità di coloro che erano preposti all'educazione. Infatti era possibile l'internamento dei giovani devianti in Case di correzione o di educazione, per volontà dei genitori. L'art. 222 del Codice civile del Regno d'Italia (in vigore fino al successivo del

1942) infatti stabiliva: *“Il padre che non riesca a frenare i travimenti del figlio, può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli secondo i propri mezzi gli alimenti strettamente necessari; e ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del tribunale, collocarlo in quella casa, o in quell'istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo. L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente, e il presidente provvederà senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto”*.

L'istituzione del Tribunale per i minorenni separato dalla giustizia per gli adulti avvenuta nel 1934 con il R.D. n. 1404 segnò un passo iniziale verso il recupero del minore e rappresentò il primo tentativo di tutela del percorso evolutivo dell'imputato minorenni.

Tuttavia, solo dopo parecchi decenni, con la legge n.35 del 1971, viene riconosciuta l'autonomia dei Tribunali per i minorenni e vengono assegnate anche le competenze civili.

Le competenze del Tribunale riguardano i tre ambiti specifici di intervento in tema di minori: la competenza penale per i reati commessi da minori dai 14 ai 18 anni; la competenza civile per la tutela del minore in termini di affidamento, adozione, potestà genitoriale; la competenza amministrativa per gli interventi attuabili in situazioni di rischio.

In base all'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, il Tribunale per i minorenni è composto da un Magistrato di Corte d'Appello, da un Magistrato di Tribunale e da due giudici onorari. I giudici onorari sono esperti che operano all'interno del Tribunale mettendo a disposizione del giudice le proprie conoscenze per una valutazione interdisciplinare dei casi.

### **2.3 Il processo penale minorile e il D.P.R. n. 448/88**

Fino a qualche tempo fa la cultura giuridica minorile, traendo spunto dalla tradizionale ripartizione di competenze prevista dalla legge per l'intervento del giudice minorile, operava una distinzione tra devianza minorile e delinquenza minorile in base alla quale la

devianza riguardava i comportamenti irregolari che non comportano il compimento di reati (fughe da casa, tentativi di suicidio, assunzione di stupefacenti, etc.), mentre la delinquenza si ricollegava alle condotte che configurano reati. Negli ultimi anni tale distinzione è stata ritenuta superata e si è utilizzato il termine devianza per designare il fenomeno complessivamente considerato.

L'ordinamento vigente individua nella devianza minorile l'insieme dei fatti costituenti fattispecie di reato posti in essere da individui la cui età varia in una fascia dai 14 ai 18 anni. Tale delimitazione è convenzionale ed è frutto di una scelta del legislatore, eventualmente modificabile in rapporto al cambiamento del contesto socio-culturale dallo stesso (recentemente si sono registrate numerose spinte ad abbassare la soglia della punibilità ai 12 anni).

Se minore è ogni individuo che non ha ancora compiuto i 18 anni d'età, minore imputabile, cioè sottoponibile a procedimento penale, è solo il soggetto cosiddetto infradiciottenne che abbia raggiunto i 14 anni d'età.

L'ordinamento penale attuale ha riservato al fenomeno della criminalità minorile un trattamento differenziato dal punto di vista sanzionatorio e processuale, vale a dire il minore è punibile solo se è constatata e provata concretamente la sua capacità d'intendere e di volere (intesa come maturità) e, in ogni caso, la pena comminata viene sempre ridotta di un terzo.

L'attuale evoluzione nell'approccio verso il mondo minorile in Italia è diretta conseguenza di una fase storica e normativa a livello internazionale nella quale sono state intraprese alcune iniziative fondamentali tese a garantire un riconoscimento dei diritti del minore.

La riscoperta dell'infanzia e la maggiore attenzione verso la "personalità del minore" si devono innanzitutto a una risoluzione dell'O.N.U. conosciuta come la "Dichiarazione del Fanciullo" che ha attuato il riconoscimento e la tutela di diritti fondamentali dalla nascita al compimento della maggiore età, affermando che "il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e psichica, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita".

Il maggiore interesse della società al “superiore interesse del fanciullo” viene ribadito nelle “*Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile*” - le cosiddette regole di Pechino - che saranno illuminanti per la futura legislazione di tutela dei diritti del minore in conflitto con la giustizia, adottata anche in Italia con il D.P.R. 448 del 1988.

Il D.P.R. 448/88 è un decreto formato da 41 articoli concernenti “*le disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni*”, emanato il 22 settembre del 1988 ed entrato in vigore il 24 ottobre 1989, e si compone di cinque parti fondamentali.

La prima parte fa riferimento al minore come “soggetto di diritti” e riguarda in particolare la presunzione d’innocenza, il diritto alla presenza del genitore o del tutore, il diritto alla notifica alle accuse, il confronto e l’esame incrociato dei testi, il diritto a non rispondere, il diritto all’appello, il diritto alla riservatezza (inteso come rispetto della vita privata tale da non far circolare delle informazioni che procurino al fanciullo inutile pubblicità denigratoria).

La seconda parte riguarda l’istruzione del processo ed in particolare i temi dell’informazione nel più breve tempo possibile ai genitori o dei tutori nel caso di arresto, l’obbligo al giudice di esaminare al più presto la possibilità del rilascio o di affidamento ai servizi della comunità o altri servizi con l’assenso del genitore o del tutore.

La terza parte riguarda la fase del giudizio e del processo, dove si affermano alcuni punti fondamentali: il minore deve essere giudicato da una autorità competente e specializzata; deve essere assistito da un legale e da uno psicologo oltre al supporto affettivo dato dai genitori e tutori che fanno parte integrante del processo; la limitazione della libertà deve essere ridotta al minimo; la tutela del minore deve restare il criterio determinante nella valutazione del singolo caso.

Nella quarta parte si assicura ai minori, in ogni fase del procedimento, un’assistenza, soprattutto a livello educativo, che favorisca il reinserimento del minore nella società e si raccomanda che ciò venga attraverso la mobilitazione di volontari, di privati, di istituzioni locali e altri servizi comunitari.

L’ultima parte è dedicata al trattamento dei minori collocati in istituti distinti e separati rispetto agli adulti che ha l’obiettivo di assicurare loro assistenza, protezione,



educazione e competenza professionale affinché siano posti in grado di avere un ruolo costruttivo e produttivo nella società.

Il processo penale a carico di minori si propone quindi di affermare alcuni principi fondamentali:

1. deve tendere all'accertamento della verità sostanziale e non di quella formale il che significa che il giudice deve accertare la reale situazione con ogni strumento di cui ritiene opportuno avvalersi;
2. assicurare adeguate garanzie di difesa a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento: tutte le parti devono concorrere alla formazione del materiale sulla base del quale dovrà essere effettuata la decisione;
3. rapidità: pause lunghe e inutili possono provocare danni irreversibili alla personalità del minore;
4. unitarietà: anche dopo l'intervento giudiziario è opportuna un'attenzione e una vigilanza che devono permanere nel tempo al di là della decisione presa.

Il processo penale segna inevitabilmente la vita del minore e per tale motivo impone di ricercare soluzioni in grado di evitare, sospendere o comunque ammortizzare l'impatto con il mondo giudiziario che favoriscano una positiva evoluzione della personalità.

Contrariamente al passato, nel nuovo processo penale minorile diventa pertanto centrale la figura del minore che deve essere costantemente messo al corrente dell'iter processuale che lo vede coinvolto e soprattutto del valore etico e sociale delle decisioni prese nei suoi confronti al fine di evitare effetti quali passività, deresponsabilizzazione ed estraneità nel ragazzo stesso. La comprensione degli eventi permette invece al ragazzo di rielaborare il fatto di cui è imputato e di riconoscere in maniera matura la sua responsabilità.

Pertanto la finalità educativa è il primo principio del nuovo processo: l'obiettivo è di ridurre al minimo il contatto con l'apparato della giustizia e di indirizzare il procedimento verso il pieno recupero del soggetto. La prospettiva punitiva è direttamente collegata con la finalità di risocializzazione e di responsabilizzazione del minore verso il rispetto delle regole.

L'impatto con il circuito penale da parte del minore è senza dubbio un'esperienza che rischia di "imprigionare" lo stesso in un orientamento deviante. Di conseguenza, assumono cruciale importanza aspetti come la rapidità del processo e la disponibilità di figure attente alle dinamiche relazionali e contestuali dell'atto criminoso e della personalità del minore stesso.

In definitiva, l'attenzione principale viene posta sul minore e non sul reato, limitando il più possibile le misure detentive, come dimostrano i "particolari istituti a favore del minore" dove l'internamento diviene uno strumento coercitivo residuale e successivo al tentativo di prevedere primariamente una strategia di recupero.

#### ***2.4 Dalla messa alla prova alla mediazione penale minorile***

Con la riforma del processo penale minorile attuata dal D.P.R. 448/88, assume particolare rilevanza l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto della "sospensione del processo con messa alla prova" che si ispira alla cosiddetta "probation" processuale attuata con successo in altri sistemi giuridici, soprattutto anglosassoni.

La "messa alla prova" è un provvedimento poggiato su uno dei principi base del nuovo processo penale minorile, ossia la facoltà del minore di esercitare la sua volontà accettando o rifiutando tale concessione. Il procedimento prevede infatti la partecipazione attiva ad un progetto ed eventualmente la conciliazione con la vittima se entrambe le parti sono d'accordo. In sintesi, lo scopo principale di questa concessione consiste nell'attivare il graduale processo di responsabilizzazione del minore.

La messa alla prova si può applicare per qualsiasi tipologia di reato, anche per quelli particolarmente gravi e di rilevante allarme sociale e può avere una durata massima di tre anni.

L'articolo 9 del D.P.R. 448/88 prevede accertamenti sulla personalità del minore che il giudice deve effettuare acquisendo elementi sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali dell'imputato per accertarne l'imputabilità e la responsabilità.

L'ingresso del minore nel circuito penale è regolato proprio dalla cosiddetta "imputabilità", ossia dalla "possibilità di essere sottoposto a giudizio", capacità che viene valutata alla luce di ulteriori riflessioni circa la maturità del soggetto minorenni.

Accertata l'imputabilità e dunque la "capacità di intendere e di volere" del minore, il giudice può adottare le misure penali che ritiene più adeguate oppure eventuali provvedimenti civili.

In seguito all'udienza preliminare o del dibattimento, qualora ritenga opportuno valutare la personalità del minore sottoponendola alla prova, il magistrato può applicare l'articolo 28 del D.P.R. 448/88 riguardante "la sospensione del processo con messa alla prova".

Nel decidere di applicare questa concessione, il giudice deve anticipare in via prognostica un giudizio circa la possibilità di un esito positivo della prova stessa, valutando la personalità del minore non in termini di maturità, ma di maturazione e mettendo in preventivo anche la non riuscita del tentativo. L'esito non ha solo rilevanza giudiziaria ma è un importante incentivo per l'imputato poiché il ragazzo messo alla prova sfida se stesso, le proprie capacità prima come persona che come soggetto imputato di un reato e un eventuale fallimento può generare ripercussioni psicologiche anche rilevanti.

Con l'ordinanza di sospensione del processo il giudice può affidare il minore ai Servizi Minorili per lo svolgimento delle attività di osservazione, trattamento e sostegno sulla base della redazione di un "*progetto d'intervento*".

I presupposti per poter applicare questa misura sono:

- l'obiettivo di evitare la stigmatizzazione che potrebbe derivare dalla pronuncia di condanna;
- la condizione anagrafica di minorenni nel momento del reato, estesa anche a chi alla data del provvedimento, abbia raggiunto la maggiore età;
- il convincimento da parte del giudice della sussistenza del reato e della responsabilità dell'imputato;

- un reale coinvolgimento del minore nel progetto di recupero, che pur non essendo una condizione vincolante per l'ammissione alla sospensione, è fondamentale per l'esito positivo del programma.

Il progetto elaborato deve essere adeguato, cioè commisurato alla personalità del minore, attuabile sulla base delle risorse umane e strumentali che possono essere messe a disposizione del minore nel suo percorso, e flessibile nel senso che il progetto, nel corso della sua esecuzione, può essere modificato in relazione alle esigenze del minore.

Disposizioni successive hanno delineato con maggiore precisione i contenuti del progetto d'intervento. In particolare, l'articolo 2 del decreto legislativo 272/89 ha chiarito che il progetto d'intervento in caso di messa alla prova deve prevedere, tra l'altro, le modalità di coinvolgimento del minorenni, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita, gli impegni specifici che il minore assume, le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale e, infine, le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa.

Nell'ambito del progetto di messa alla prova pertanto il giudice può disporre le prescrizioni ritenute idonee per la riparazione del reato. Inoltre il magistrato può richiedere il consenso del minore e dei suoi genitori e della vittima durante l'interrogatorio o l'udienza, per l'eventuale avvio di un processo conciliativo.

I Servizi Minorili informano periodicamente il giudice sull'evoluzione del caso in quanto ripetute violazioni possono determinare la revoca del provvedimento di sospensione. Alla fine del trattamento viene presentata una relazione al giudice sul comportamento del minorenni e sulla evoluzione della sua personalità.

In caso di esito positivo, il giudice con sentenza può dichiarare l'estinzione del reato, mentre se l'esito è negativo, ordinerà il rinvio a giudizio o applicherà una sanzione sostitutiva. Il giudice può decidere anche di revocare la messa alla prova o di prolungarla.

La sospensione del processo con messa alla prova introdotto con la riforma generale del processo penale del 1988 è l'unico istituto presente nell'ordinamento italiano che consente l'applicazione della mediazione penale e delle altre strategie di giustizia riparativa.

La mediazione penale quindi affonda le sue radici nel modello della giustizia riparativa e si configura come la “terza via”, un approccio nuovo che si differenzia dai tradizionali modelli di giustizia retributiva e rieducativa poiché prevede il risarcimento e la riparazione delle conseguenze del reato e al contempo promuove il confronto diretto tra vittima e reo.

La mediazione penale tende a esaltare gli aspetti relazionali del reato e le conseguenze emozionali e materiali provocate dal reato stesso. configurandosi come “un processo in cui il reo e la vittima partecipano, in seguito alla volontà di entrambe, in modo attivo alla risoluzione del conflitto, nell’intento di attivare un confronto costruttivo e ripristinare la relazione interrotta mediante l’ausilio di un terzo imparziale, il mediatore”.

La mediazione non è una risposta alla risoluzione dei conflitti sostitutiva dello strumento giudiziario, ma piuttosto una modalità di regolazione dei conflitti che può costituire una risorsa operativa utilizzabile proficuamente in particolari situazioni.

La mediazione penale in ambito minorile può ottenere positivi effetti sia sull’autore che sulla vittima del reato.

Da un lato, l’autore del reato viene stimolato al confronto con le conseguenze delle sue azioni. L’attività di mediazione-riparazione, in linea con i principi cui si ispira la legislazione penale minorile, privilegia l’azione responsabilizzante dei provvedimenti e degli interventi e consente al minore di acquisire una maggiore consapevolezza dei danni causati dal reato, riflettendo sulle motivazioni del proprio comportamento.

Dall’altro, la vittima si sente rivalutata. L’atteggiamento di disponibilità da parte della vittima, talvolta rifiutato in partenza a causa di ostacoli diversi (paura, rancore, ignoranza, ideologie, culture, ecc.), può essere sviluppato attraverso un’azione chiarificatrice proposta e gestita da una terza persona. La vittima e l’apparato giudiziario si ispirano a sistemi valoriali diversi in quanto nella vittima prevalgono aspetti personalizzati, influenzati dall’azione negativa subita (odio, conflitto, coinvolgimento), mentre nel sistema giudiziario assumono maggiore importanza le relazioni impersonali, ispirate ad una logica di funzionalità e di prestazione.

In questo scenario si pone la necessità di instaurare un nuovo tipo di relazione che possa soddisfare i reciproci bisogni, dove la vittima sia contattata, informata, sostenuta

non alla fine del processo burocratico, ma lungo tutto il percorso giudiziario, fin dal momento in cui ha subito il reato, essendo messa in tal modo nella condizione di conoscere e capire.

Oltre alla ricomposizione di carattere personale fra autore e vittima, occorre porre in evidenza anche un altro aspetto che in prima approssimazione può sfuggire o essere sottovalutato, ma che probabilmente rappresenta l'autentico valore aggiunto della mediazione penale, vale a dire il contributo offerto in termini di progresso sociale e culturale.

Con tale istituto vengono promossi nella società valori e modelli nuovi, volti a superare la contrapposizione ideologica e morale fra reo e vittima e ad avvicinare maggiormente la comunità al problema della gestione della devianza. Il processo avviato dall'intervento di mediazione si compone di uno sforzo di costruzione di regole e significati condivisi, di una volontà di assumere il punto di vista dell'altro, di un tentativo di approfondimento ed elaborazione di comportamenti e vissuti individuali, tutti elementi che sarebbe riduttivo ricondurre primariamente o unicamente all'obiettivo di riconciliazione fra due singole parti (reo e vittima), e che possono, invece, costituire la base per una complessa strategia di politica criminale.

## CONCLUSIONI

Nell'adolescenza il ragazzo costruisce la propria personalità su una gamma di valori e di ideali acquisendo la capacità di interpretare gli eventi e le norme che diventano poi criterio regolativo per le sue scelte.

Non tutti gli adolescenti possono contare su figure di riferimento che fungano da guida nel percorso esistenziale. Nella crescita individuale del minore si può generare una reazione involutiva di angoscia e solitudine che potrà poi portare una sfiducia profonda verso il mondo degli adulti e in casi estremi dare origine a episodi devianti.

L'insicurezza, il disinteresse e la mancanza di strategie personali rischiano di ledere la crescita e la struttura psico-emotiva del ragazzo che può manifestare attrazione per comportamenti spericolati dettati dal desiderio di vivere sensazioni nuove ed eccitanti.

I ragazzi delusi possono diventare vittime di un sistema sociale che spesso non si accorge nemmeno della loro esistenza. Quando nelle istituzioni di riferimento come famiglia e scuola mancano l'empatia, la condivisione e il confronto, i sentimenti dei minori vengono anestetizzati, e il disagio e la sofferenza possono non essere percepiti.

Nell'ottica della prevenzione la famiglia e gli ambienti educativi dovrebbero iniziare ad educare i giovani a pesare la propria carica aggressiva attraverso il dialogo e i comportamenti positivi.

Chiunque nel corso della propria vita può trovarsi ad infrangere norme morali o giuridiche (devianza primaria), ma solo in alcuni casi si giunge alla devianza secondaria che si verifica quando l'individuo viene etichettato organizzando la propria identità e il proprio agire sulla base di quel marchio che gli è stato impresso.

Grazie all'attuale riforma del sistema penale è stato attivato un sistema di giustizia diversificato dove il passaggio più significativo è costituito dallo spostamento dell'attenzione al minore, da "oggetto" di protezione e tutela dell'ordinamento giuridico in genere, a "soggetto" titolare di diritti. La giustizia penale ha valorizzato la capacità del soggetto adolescente di valutare la portata della trasgressione e di sopportare il peso della sanzione, contemperando istanze di risposta pedagogica con finalità retributive più generali della pena e richiedendo sostegno alle figure di riferimento.

In sostanza, il diritto minorile non è più un diritto sui minori, ma è diventato un diritto per i minori, ossia deve servire ad aiutare lo sviluppo della personalità del ragazzo, affrontando e risolvendo i suoi problemi non con la segregazione, ma con il coinvolgimento di tutti coloro che fanno parte delle reti di relazione del soggetto.

All'interno di una struttura carceraria il minore, stigmatizzato in un ruolo delinquenziale, trova continue conferme per lo sviluppo in negativo della sua identità. Il fallimento di tale tipo d'intervento fa emergere chiaramente l'importanza del recupero della persona per la realizzazione di un adeguato progetto educativo. In tale ambito anche la comunità locale e i suoi servizi devono essere profondamente coinvolti in questa attività e chiamati a collaborare ai programmi di recupero.

Perseverando in questo percorso di coinvolgimento a più livelli (psicologico, sociale, giudiziario), la società può individuare gli strumenti più idonei per ricondurre gli episodi di devianza minorile, talvolta inevitabili, nascenti dal disagio tipico del periodo adolescenziale nell'alveo di incidenti esistenziali circoscritti che possono anche presentare a posteriori elementi positivi e contribuire allo sviluppo della personalità e alla maturazione traghettando il giovane verso il mondo degli adulti.



## BIBLIOGRAFIA

- BARBAGLI M. - COLOMBO A. - SAVONA E., *Sociologia della devianza*, Il Mulino, Bologna 2003
- BARBAGLI M. - GATTI U. (a cura di ), *La criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna 2002
- BARBAGLI - BAGNASCO - CAVALLI, *Elementi di sociologia*, Il Mulino, Bologna 2004
- CERETTI A. - NATALI L., *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Raffaello Cortina, Milano 2009
- DE LEO G. - PATRIZI P., *Psicologia della devianza*, Carocci, Roma 2007
- DE LEO G., *La devianza minorile*, Nuova Italia Scientifica, Roma 2000
- DE LEO G. - PATRIZI P., *Trattare con adolescenti devianti*, Carocci, Roma 1999
- DE RINALDIS F. (a cura di), *Comprendere, educare, riabilitare*, documento depositato presso INPEF, Roma
- LUPIDI V. - LUSA V. - SERAFIN G., *Gioventù fragile. I nuovi contorni della devianza e della criminalità minorile*, Franco Angeli, Milano 2014
- MANOZZI G., *Mediazione e diritto penale*, Giuffrè, Milano 2003
- MASTROPASQUA I. - TOTARO M. S. (a cura di ), *I numeri pensati. 2° rapporto sulla devianza minorile in Italia*, Gangemi Editore 2008
- MESTIZ A. - COLAMUSSI M., *Devianza minorile e recidiva. Prosciogliere, punire o responsabilizzare?*, Franco Angeli, Milano 2012
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ - SERVIZIO STATISTICA, *I servizi della giustizia minorile 31 dicembre 2015*, Roma, 2016
- MORINEAU J., *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano 2000
- PALMIERI V. - GRIMALDI E. - MIRAGLIA F., *I Malamente*, Armando Editore, Roma 2013
- PATRIZI P., *Psicologia della devianza e della criminalità*, Carocci, Roma 2011
- PONTI G., *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina, Milano 1999
- SERAFIN G., *L'interpretazione del crimine. Criminologie devianza e controllo sociale*, Tangram edizioni scientifiche, Torino 2012
- SERRA C., *Nuove proposte di criminologia applicata*, Giuffrè, Milano 2005
- SERRA C., *Nuovi temi di criminologia e psicologia giuridica* Bonanno Editore, Roma 2008
- ZARA G., *La psicologia criminale minorile*, Carocci, Roma 2006

## SITI WEB CONSULTATI

www.altrodiritto.unifit.it

[www.ristretti.it](http://www.ristretti.it)

[www.giustiziaminorile.it](http://www.giustiziaminorile.it)

[www.vegajournal.org](http://www.vegajournal.org)

[www.associazioneantigone.it](http://www.associazioneantigone.it)

www.istat.it